

Con la presente si fornisce il riepilogo delle scadenze attinenti alla formazione continua.

ANNO 2019 E TRIENNIO FORMATIVO 2017/2019

L'autocertificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2019 va inoltrata, anche via pec, alla segreteria dell'Ordine entro e non oltre il 31.12.2020.

Si rammenta che con l'anno 2019 si è concluso il triennio formativo 2017/2019 e che a seguito degli eventi sismici occorsi nell'anno 2016, il COA ha esonerato tutti gli iscritti dalla formazione per l'anno 2017 per cui i crediti formativi da doversi conseguire nel triennio 2017/2019 sono complessivamente n. 40 di cui 6 in materia di deontologia.

Il termine di recupero dei crediti formativi mancanti per il triennio 2017-2019, stante il provvedimento emesso dal CNF, è stato prorogato sino al 31 Dicembre 2020.

ANNO 2020

Il CNF con apposito provvedimento del 23.03.2020 ha deliberato che:

1. L'anno solare dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo 2020-2022;
2. nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2020 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'articolo 11 della L. 247/2012 mediante il conseguimento minimo di 5 crediti formativi, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale);
3. i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente con la modalità della Formazione a Distanza (cd. FAD);
4. i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2020 saranno integralmente compensabili da parte dell'iscritto – per quantità e per materie – sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017-2019, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

L'autocertificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2020 andrà inoltrata, anche via pec, alla segreteria dell'Ordine entro e non oltre il 31.03.2021.